

## **MOZIONE IVAN MAMELI, VALERIO DETTORI: PROPOSTA DI REGOLAMENTO**

### **REGOLAMENTO**

#### **PER ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO, CON LE MODALITA' DI DI CUI ALL'ART.91, COMMA 2, DEL D.LGS. N.163/2006.**

#### **Articolo 1 – Oggetto e Finalità**

1. Il presente regolamento regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo e incarichi connessi, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro.
2. L'Albo sarà utilizzato dall'Amministrazione allo scopo di affidare – ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 per la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse.
3. Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento di idonee procedure così come disciplinate dal vigente codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) ed esclusivamente nei casi in cui non sia possibile prioritariamente l'utilizzo di risorse interne.
4. I predetti incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, l'espletamento della direzione dei lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché i collaudi. L'iscrizione all'Albo vale esclusivamente per le categorie di servizi indicate al successivo art. 2.

5. Con la formazione dell'Albo l'Amministrazione intende perseguire gli obiettivi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 91, comma 2, e all'art. 120, comma 2 bis, D.lgs. 163/2006.

6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non ricorrere ai professionisti iscritti all'Albo, o di ricorrervi parzialmente nei casi in cui risulti possibile l'utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica, quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

## **Articolo 2 – Composizione Albo**

1. L'Amministrazione ha individuato, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni, delle categorie di servizi tecnici di uso comune nell'ambito della ricerca e, di conseguenza, ha predisposto l'istituzione di un Albo di Professionisti che risulti così articolato:

- **SEZIONE I - Attività di progettazione**
- **SEZIONE II - Direzione lavori**
- **SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza**
- **SEZIONE IV - Collaudo**
- **SEZIONE V – Attività tecniche connesse**

1. Con disposizione del Direttore Generale, nell'ambito di ciascuna sezione, saranno individuate le varie tipologie professionali da allegare all'Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo. Le tipologie professionali così individuate potranno essere numericamente ridotte o integrate con successiva disposizione del Direttore Generale.

### **Articolo 3 – Modalità di iscrizione all’Albo**

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati a:

a) **liberi professionisti singoli o associati**, ivi compresi - con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente;

b) **società di ingegneria**, come definite all’art. 90, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

c) **raggruppamenti temporanei** costituiti tra i soggetti di cui sopra;

d) **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** (di cui all’art. 90, comma 2, lettera a) e b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 36 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

2. E’ vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.

3. I soggetti che intendono presentare domanda per l’inserimento nell’Albo dei Professionisti dovranno presentare istanza, entro il termine indicato in apposito Avviso, pubblicato sul sito della Stazione Zoologica, approvato con Disposizione del Direttore Generale.

### **Articolo 4 – Formazione, gestione e aggiornamento dell’Albo**

1. Le domande di iscrizione all’Albo, presentate nei termini previsti dall’Avviso di cui al precedente articolo, saranno sottoposte all’esame del R.U.P., per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione all’Albo.

2. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nelle categorie di servizi di riferimento, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale, così come dichiarata nella Domanda di iscrizione.

3. La capacità contrattuale sarà pari:

- per i professionisti:  all'importo relativo ai servizi corrispondenti alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione realizzato negli ultimi tre anni;
- per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione: al fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi, con riferimento alle prestazioni per cui si chiede l'iscrizione all'Albo. Per la capacità contrattuale si farà riferimento all'importo dichiarato nella dichiarazione sostitutiva allegato al succitato Avviso.

4. L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del Presidente dell'Ente. L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto da parte dell'operatore economico ad ottenere incarichi dalla stazione appaltante.

5. L'elenco avrà validità dalla data della delibera di cui al precedente punto quattro fino al 31/12/2014 e sarà aggiornato nel mese di dicembre di ogni anno, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno entro il 30 novembre di ogni anno. Per il triennio successivo al 2014, verrà pubblicato un nuovo avviso per la formazione di un nuovo elenco che terrà conto di eventuali aggiornamenti del Codice dei Contratti D.lgs.163/2006 e relativo regolamento.

6. Le verifiche e gli aggiornamenti annuali, nonché l'esame delle nuove domande, saranno effettuate dal R.U.P.

7. Entro il 30 novembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Albo, una richiesta di conferma della iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati;

8. Le nuove domande pervenute entro il 30 novembre di ogni anno, nonché le conferme dell'iscrizione da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione.

9. In occasione dell'invito ad una procedura negoziata, l'idoneità del professionista è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Albo.

10. In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

11. Le domande incomplete o irregolari non saranno valutate.

#### **Articolo 5 - Utilizzazione dell'Albo**

1. La scelta dei professionisti da invitare seguirà un criterio tale da garantire il principio della trasparenza.

#### **Articolo 6 - Cancellazione dall'Albo dei professionisti**

1. La cancellazione dei professionisti dall'Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti:

a) allo scadere dell'anno solare, qualora non pervenga, entro il 30 novembre di ogni anno (successivo a quello di iscrizione), la richiesta di conferma di iscrizione;

b) qualora non permangano i requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;

c) nel caso in cui i professionisti invitati non presentino per due volte consecutive offerta o presentino offerte per le quali l'Amministrazione rilevi gravi anomalie;

d) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione.

2. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei professionisti potrà essere altresì adottato su motivata proposta degli Uffici competenti. Della cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione all'interessato.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dei professionisti cancellati.

#### **Articolo 7 – Facoltà insindacabile dell'Amministrazione**

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo dei professionisti interessati non costituisce alcun impegno per l'Ente di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie di servizi per le quali è richiesta l'iscrizione. L'Ente, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che venga garantito un minimo di inviti ai professionisti iscritti all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se procedere all'indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

#### **Articolo 8 – Tutela della Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti